



38932-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 06/06/2017

PIERO SAVANI

- Presidente - Sent. n. sez.
1854/2017

DONATELLA GALTERIO

ANGELO MATTEO SOCCI

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.10396/2017

GIOVANNI LIBERATI

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZUCCOLO MASSIMO nato il 28/10/1968 a LEGNAGO

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per: "Annullamento con rinvio limitatamente all'entità del risarcimento del danno non patrimoniale e rigetto nel resto".

Udito il difensore di parte civile, Avv. Luca Ventrella, che ha concluso per: "deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si riporta".

Udito il difensore dell'imputato, Avv. Tommaso Rotella, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Trento del 15 giugno 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trento del 23 maggio 2014, si quantificava il risarcimento del danno nei confronti dell'Agenzia delle entrate competente nella somma di € 984.891,70 oltre interessi di legge dal 27 dicembre 2007 al saldo, con conferma nel resto, condanna di Massimo Zuccolo alla pena di anni 1 di reclusione, pena sospesa, relativamente ai reati di cui all'art. 10 ter, d. lgs. 74 / 2000 - capo 1, commesso il 27 dicembre 2010, € 757.609,00 per l'anno di imposta 2009 -, e art. 11, d. lgs. 74 / 2000 - capo 2, commesso il 25 febbraio 2010 -.

2. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Mancanza della motivazione in ordine al secondo motivo dell'atto di impugnazione proposto personalmente dall'imputato.

Con atto depositato il 22 dicembre 2015 a seguito della notifica dell'estratto contumaciale l'imputato personalmente aveva proposto appello. La Corte di appello, in data 16 ottobre 2015, aveva accolto il primo e preliminare motivo dell'appello e aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, rimettendo gli atti al Tribunale per la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. L'atto di appello dell'imputato conteneva il motivo del *ne bis in idem* - pag. 5 e 7 dell'atto di appello sottoscritto dall'imputato -; l'imputato era stato condannato in sede tributaria a livello tributario con la cartella esattoriale e quindi non poteva essere di nuovo condannato per gli stessi fatti in sede penale.

Nessuna motivazione contiene la sentenza di appello sul punto.

Erroneamente la sentenza riteneva notificato l'estratto contumaciale il 18 aprile 2015, prima della udienza in Corte di appello del 16 ottobre 2015, mentre l'estratto è stato notificato il 12 novembre 2015,

Angelo Matteo Succi'

e l'appello dell'imputato, personalmente, è stato proposto il 22 dicembre 2015. L'omessa pronuncia su un motivo di appello rende nulla la decisione impugnata.

2. 2. Violazione di legge, art. 11, d. lgs. 74/2000; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del delitto ex art. 11, d. lgs. 74/2000.

Il reato di cui all'art. 11, d. lgs. 74 del 2000 richiede il dolo specifico, ovvero atti o fatti intenzionalmente diretti a ridurre la capacità patrimoniale del soggetto obbligato. Secondo la sentenza impugnata la costituzione del fondo patrimoniale da parte del ricorrente intendeva realizzare l'obiettivo lucidamente perseguito di sottrarre il bene alle legittime ragioni dell'erario. Per la sentenza impugnata la distanza temporale tra il preliminare del 30 ottobre 2003 e il contratto di acquisto definitivo del 25 marzo 2010, e la successiva costituzione del fondo del 25 marzo 2010 era irrilevante, improprio, perché il fondo patrimoniale era stato costituito proprio alla scadenza del termine per il pagamento delle imposte, iva del 2009 – il 16 marzo 2010 -.

Invece l'acquisto dell'immobile anni prima da parte della Gerbino Lucia, moglie del ricorrente, prima addirittura della costituzione della società di cui all'imputazione, era già idoneo ad evitare l'aggressione del bene da parte del fisco (il bene immobile era di proprietà della Gerbino); illogica quindi risulta la motivazione perché l'immobile non poteva comunque espropriarsi, e quindi la costituzione del fondo era un atto neutro, non rilevante ex art. 11, d. lgs. 74 del 2000.

L'imputato infatti poteva astenersi dal costituire il fondo patrimoniale, e la prova della sua buona fede risulta dalla sua ammissione del pagamento di 76.000,00 euro, per l'acquisto dell'immobile.

2. 3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla proprietà del bene immobile; travisamento delle prove desumibile dall'esame dei testi Lucia Gerbino, Antonino Gerbino, Antonella Gerbino, Emanuela Nicolini CTP, e dell'elaborato redatto dalla stessa.

Nell'atto di appello la difesa sosteneva l'impossibilità della confisca dell'immobile poiché non di proprietà dell'imputato - se non in minima parte -, ma di Gerbino Lucia.

La Corte di appello riteneva generiche le testimonianze del padre, madre e sorella della proprietaria, formale intestataria dell'immobile. Inoltre in riferimento alla testimonianza del padre della Gerbino la Corte di appello riteneva che lo stesso si fosse riferito solo ai buoni postali e non anche ai BOT; la somma derivante dall'investimento Eurozon inoltre sarebbe al massimo al 50 % e comunque non era stata dimostrata la provvista della Gerbino, concludeva la Corte di appello che il bene formalmente intestato alla Gerbino in realtà era stato acquistato con le risorse del ricorrente.

Il ragionamento della Corte di appello è presuntivo e peraltro non motivato. In contraddizione infatti si attribuiscono alla Gerbino risorse limitate (perché impiegata con stipendio modesto) e invece si rappresenta la proprietà di altra unità immobiliare venduta nel 2011.

La Guardia di finanza infatti non ha fatto accertamenti bancari sulla Gerbino.

Infine la Corte di appello dichiara le testimonianze dei parenti della Gerbino generiche, ma non specifica nulla sul perché sarebbero generiche. La stessa Lucia Gerbino ha dichiarato di aver acquistato l'appartamento per un valore di 324.000,00 € con risorse in parte proprie e in parte derivanti dai propri genitori e dalla nonna materna, ad eccezione di 76.000,00 euro di provenienza dal marito, il ricorrente.

Le dichiarazioni di Lucia Gerbino trovavano ampie conferme nelle altre dichiarazioni testimoniali, e quindi illogico ed immotivato ritenere le dichiarazioni generiche.

2. 4. Violazione di legge, art. 322 ter, cod. pen. e 143, comma 1, l. 244/2007; motivazione apparente relativamente alla confisca dell'immobile (per equivalente) invece di altri beni della società, costituenti profitto del reato.

Nessuna attività di verifica è stata compiuta per rintracciare beni della società (Cass. S.U. n. 10561 del 2014). La Corte di appello ricorreva ad una motivazione apparente, ossia il dissesto della società Pasi Immobiliare; ma il dissesto da solo non è idoneo ad escludere la presenza di beni aziendali confiscabili.

2. 5. Mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del risarcimento del danno morale di euro 167.451,58, in favore dell'Agazia delle entrate, costituita parte civile.

La Corte di appello accoglieva l'appello relativamente all'importo di euro 227.282,70 riconosciuto all'Agazia delle entrate dal Giudice di primo grado (sanzioni), ma rigettava relativamente al danno morale di euro 167.451,58, ritenendolo adeguato, senza motivare sul motivo di appello che contestava la stessa possibilità di liquidazione del danno morale all'ente pubblico, costituito parte civile: Agazia delle entrate. Inoltre nessuna motivazione sui criteri di liquidazione, pure contestati con l'atto di appello.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Risulta fondato il motivo di ricorso sulla omessa motivazione dei criteri di liquidazione dei danni non patrimoniali; il ricorso risulta inammissibile, nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre il travisamento delle prove non è stato denunciato in appello.

Sul primo motivo di ricorso, l'omessa motivazione sulla eccepta duplicazione della sanzione amministrativa - fiscale - e penale, si deve rilevare la genericità del ricorso, e comunque la sua manifesta infondatezza, sotto il profilo della definitività della sanzione fiscale, non dimostrata al giudice di merito, e relativamente alla diversità di soggetti

sanzionati in sede fiscale e in sede penale (la società in sede amministrativa ed il ricorrente in sede penale).

È preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima. (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016 - dep. 17/11/2016, Pellicani, Rv. 26849301).

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 7 CEDU, allorché non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento all'imputazione, a carico di un soggetto, per un fatto per il quale era stata inflitta una sanzione amministrativa ad una società a responsabilità limitata di cui egli era socio e procuratore). (Sez. 2, n. 13901 del 25/02/2016 - dep. 07/04/2016, P.G., Castiglioni, Rv. 26666901).

3. 1. L'omessa motivazione su un motivo di appello, infatti, non determina l'annullamento della sentenza quando la censura se esaminata non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca ~~nessun~~ ^{alcun} pregiudizio alla parte, e trattandosi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen. la Corte di Cassazione quale giudice di legittimità (vedi Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015 - dep. 21/05/2015, Dell'Utri, Rv. 26398001, e Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 25631401: "In tema di ricorso per


Biondetti, Rv. 26143801). Conseguentemente sul punto la sentenza di appello omette di motivare poiché non sussistono motivi di appello.

Inoltre deve osservarsi che i verbali delle testimonianze sono trascritti solo in parte nel ricorso introduttivo e ciò già sarebbe sufficiente - da solo - per l'inammissibilità del relativo motivo: "Il ricorso per Cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione" (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 25234901).

6. Anche il motivo relativo alla confisca della casa per equivalente senza previa verifica della sussistenza di beni della società risulta manifestamente infondato e generico.

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015 - dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 265158). Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648).

La giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, infatti, prevede l'onere dell'indagato di fornire la specifica prova della concreta

7


esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta; l'inosservanza dell'indicazione specifica dei beni da sequestrare alla società (confisca diretta del profitto o del prezzo del reato) comporta la genericità del motivo di ricorso in Cassazione; salvo la comprovata esistenza, negli atti, di beni costituenti profitto o prezzo del reato, beni che però devono essere specificamente e dettagliatamente indicati dal ricorrente, nel ricorso per Cassazione, con riferimento agli atti processuali dai quali risultavano.

Nel nostro caso la Corte di appello motiva sul punto nel seguente modo: "Il dissesto, conclamato e non contestato, della società Pasi Immobiliare, rende surreale l'obiezione mossa alla decisione secondo cui non vi sarebbe prova della incapacità della società, condizione a cui è subordinata l'escussione del patrimonio personale dell'imputato chiamato a rispondere del debito tributario".

Il ricorrente non indica, neanche nel ricorso per Cassazione, i cespiti patrimoniali della società, con riferimento agli atti del processo; conseguentemente la sola contestazione generica della previa sottoposizione a sequestro diretto dei beni della società non è sufficiente per ritenere illegittimo il sequestro (e poi la confisca) in oggetto.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Nelle ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, e di confisca con la sentenza di condanna, per reati tributari, di beni dell'imputato, il sequestro e la confisca devono ritenersi legittimi se lo stesso imputato non fornisce la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta, e in sede di ricorso per Cassazione è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato" (vedi per il sequestro preventivo, Cass. sez. 3, del 18 gennaio 2017, n. 2242).

Del resto la tesi prospettata dal ricorrente (presenza di beni nella disponibilità della società, derivanti dal profitto o dal prezzo del reato) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi resta una mera ipotesi teorica, non

valutabile in sede di legittimità, e comunque esclusa dalla motivazione congrua ed esaustiva della sentenza impugnata, con il richiamo al dissesto conclamato e non contestato della società (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio»», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali".

7. Anche l'ultimo motivo sulla liquidazione dei danni in favore della parte civile risulta manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta sia la possibilità dello stesso risarcimento del danno morale all'Agenzia delle entrate e sia l'assenza di motivazione sui criteri di liquidazione.

Il danno non patrimoniale è la lesione di interessi non economici, ovvero di interessi che alla stregua della coscienza sociale sono insuscettibili di valutazione economica. La legge riconosce come rilevanti i danni non patrimoniali derivanti da reato in quanto la norma penale tutela valori sociali di rilevanza pubblica, la cui violazione esige una completa riparazione del danno prodotto, economico e non economico; conseguentemente anche gli enti pubblici (e in genere le persone giuridiche) sono suscettibili di subire un danno non patrimoniale, in quanto venga lesa un interesse non economico di cui siano portatori.

Il danno morale (non patrimoniale) è stato pertanto, costantemente ritenuto concepibile anche a favore di un ente pubblico, e in particolare delle Agenzie delle entrate per i reati tributari, relativamente agli interessi pubblici e sociali che rappresentano.

"A norma dell'art 145 legge doganale 25 settembre 1940, n 1424 (ora 338 DPR 23 gennaio 1973, n 43) il giudice è obbligato a pronunciare la condanna dell'imputato al pagamento dei diritti evasi anche se l'amministrazione finanziaria dello stato non si sia costituita parte civile nel processo e se la merce di contrabbando sia stata

interamente sequestrata. La Costituzione di parte civile è necessaria solo quando l'amministrazione intenda chiedere il risarcimento di eventuali danni materiali e morali che essa abbia subito oltre al mancato pagamento dei diritti evasi a seguito del delitto di contrabbando" (Sez. 3, n. 1516 del 27/11/1979 - dep. 04/02/1980, MASSUCCO, Rv. 14420901).

Ed ancora "È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall'Amministrazione delle dogane in conseguenza di un reato doganale, danno consistente nella lesione dell'immagine dell'Amministrazione e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito. (Nella specie, si trattava di evasione dell'IVA all'importazione)" (Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010 - dep. 01/10/2010, Lavia, Rv. 24863201); "La risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico" (Sez. 6, n. 21677 del 05/12/2003 - dep. 07/05/2004, Agate ed altri, Rv. 22939301; vedi anche Sez. 1, n. 23288 del 19/03/2014 - dep. 04/06/2014, P.G. in proc. Winkler e altri, Rv. 26187601; in sede civile vedi già Cass. civ., sez. 1, del 2008, n. 31). Vedi anche Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658301: "In tema di reati tributari, l'Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale - che non coincide con la mera misura dell'imposta evasa, ma deve tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario - che del danno morale - inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell'organo accertatore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 17, D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge 102 del 2009 che ha individuato limiti all'azione del risarcimento del danno all'immagine in sede di giudizio contabile non ha inciso sul principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 cod. civ.)".

7. 1. Relativamente ai danni all'immagine, che comunque nel caso in esame non vengono in rilievo, essendosi liquidato in via generale il danno morale, si deve osservare un ridimensionamento del risarcimento in favore dell'Agenzia delle entrate. "Il danno subito dalla P.A. per effetto della lesione all'immagine è risarcibile solo qualora derivi dalla commissione di reati, anche comuni, posti in essere da soggetti

appartenenti ad una pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la risarcibilità del danno all'immagine arrecato da soggetti privi di qualifiche pubblicistiche all'Agenzia delle Entrate in conseguenza della commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti)" (Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013 - dep. 04/02/2014, P.C., Refatti e altri, Rv. 25913201, vedi anche Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014 - dep. 19/12/2014, Vidi e altro, Rv. 26235901).

Del resto il danno all'immagine è una voce di danno distinta ed autonoma, all'interno dei danni non patrimoniali: "In materia di danno non patrimoniale derivante da condotta corruttiva di dipendenti e funzionari comunali, il pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., è distinto dal danno procurato all'immagine ed alla credibilità dell'ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti. Ne consegue che il risarcimento di entrambi i pregiudizi non dà luogo ad una doppia liquidazione del medesimo danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni di diversi beni giuridici" (Sez. 3 - civile, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017, Rv. 643837 - 01, vedi anche Sez. 1 - civile, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017, Rv. 644074 - 03).

Conseguentemente il danno morale, non patrimoniale risulta risarcibile anche nei confronti dell'agenzia delle entrate, per i reati tributari e finanziari, come ritenuto dalla sentenza impugnata.

Può affermarsi quindi il seguente principio di diritto: "È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza di un reato tributario, danno consistente nella lesione di interessi non economici aventi comunque rilevanza sociale, ai quali è finalizzata l'azione dell'agenzia delle entrate preposta all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie della Nazione".

8. Sull'entità del risarcimento liquidato la Corte di appello ha rilevato che: "... considerato il danno patrimoniale prodotto, la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è adeguata, non altrettanto può dirsi dell'importo relativo alle sanzioni che non costituiscono un danno subito dall'amministrazione".

La sentenza di primo grado aveva invece rilevato che: "Lo Zuccolo deve essere, quindi, condannato a favore della parte civile al risarcimento integrale di tutti i danni subiti dalla stessa, che si reputa equo stimare, in complessivi un milione e duecentomila euro, atteso che nei suoi confronti sono stati accertati i due reati commessi contro l'Erario Statale, secondo il calcolo condivisibile proposto dall'avvocatura distrettuale di Trento. In particolare tale importo rappresenta la sommatoria dell'importo di € 757.609,00 (omesso versamento IVA per l'anno 2009), di € 227.282,70 (sanzioni) di € 47.656,00 (interessi), a cui va aggiunta la somma di € 167.451,58, a titolo di danno morale, consistente nello sviamento e nel turbamento dell'attività della P.A. diretta all'accertamento tributario, oltre che alla lesione della potestà impositiva statale, liquidato in via equitativa, per un totale di € 1.200.000,00".

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 - dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 25712301; vedi anche Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015 - dep. 29/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 26345001, e Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 25817001).

Nel caso in esame la motivazione, del quantum risarcito, è del tutto mancante (nelle due decisioni di merito) limitandosi a ritenere la somma di € 167.451,58, a titolo di danno morale, senza specificazione dei criteri che hanno comportato la liquidazione. La Corte di appello si limita a ritenere congrua la somma liquidata dal giudice di primo grado solo con il riferimento all'entità del danno non patrimoniale (una specie di

automatismo) senza altre specificazioni, doverose nella determinazione dei danni non patrimoniali.

Infatti "La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento" (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015 - dep. 29/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 26345001). Nel nostro caso, come visto, la decisione della Corte di appello (e quella di primo grado) si è limitata alla semplice affermazione dei danni, senza nessuna specificazione concreta.

La sentenza, quindi, limitatamente alla determinazione del danno non patrimoniale deve annullarsi, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.). Spese della parte civile al giudizio definitivo.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al danno non patrimoniale con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 6/06/2017


Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Piero SAVANI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 07 agosto 2017

La presente copia si compone di 14 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84